

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3666 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ALIAS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA BERLINGUER N. 35, 37, 41.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3780 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ALIAS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA BERLINGUER N. 35, 37, 41

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- a) Determinazione Dirigenziale del 19.01.2010 n. 50 con la quale – ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera la Ditta Alias S.r.l. per l'attività di "produzione di porte blindate" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, via Berlinguer n. 22 (Alias 1);
- b) Determinazione Dirigenziale del 07.02.2013 n. 227 con la quale – ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera la Ditta Alias S.r.l. per l'attività di "saldatura relativa alla produzione di porte blindate" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, via Berlinguer n. snc. (Alias 3);
- c) Determinazione Dirigenziale del 07.02.2010 n. 226 con la quale – ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera la Ditta Alias S.r.l. per l'attività di "falegnameria relativa alla produzione di porte blindate" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, via Berlinguer n. 26 (Alias 4);
- d) l'istanza della Ditta Alias S.r.l., avente sede legale e stabilimento in Comune di Gossolengo, Via Berlinguer n. 22, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Gossolengo e trasmessa dallo stesso con nota del 11.11.2016 – prot. 11938 (iscritta al prot. Arpae n. 12542 del 11.11.2016), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, finestre, imposte e cancelli metallici";
- e) la nota integrativa del 11.11.2016 – prot. 11938 (prot. Arpae n. 12543 di pari data), con cui il suddetto Sportello Unico ha trasmesso la planimetria riportante le emissioni in atmosfera oggetto di modifica;
- f) il foglio Arpae di Piacenza del 25.11.2016 – prot. n. 13185, con cui veniva chiesto alla Ditta Alias S.r.l. di chiarire alcuni aspetti;
- g) lettera della Ditta Alias S.r.l. del 05.12.2016, trasmessa dal Comune di Gossolengo con nota del 06.12.2016 – prot. n. 12980 (prot. Arpae n. 1362 di pari data), con cui la suindicata Ditta produceva precisazioni;
- h) le integrazioni trasmesse dal Comune di Gossolengo rispettivamente con le note del 20.20.2017 (iscritte al prot. Arpae con i numeri 1874, 1875 e 1876 di pari data);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- nonostante la presenza di più unità produttive (una delle quali - Alias 2 - non generante emissioni in atmosfera), trattasi di un unico stabilimento così come definito dall'art. 268 del D.Lgs. 152/06;
- il gestore ha precisato che le modifiche che intende apportare alla situazione precedentemente autorizzata riguardano esclusivamente l'unità produttiva Alias 1 e sono relative al potenziamento dell'impianto di saldatura E3;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Comune di Gossolengo pervenuta il 14.03.2017 – prot. n. 2596 (prot. Arpae n. 2893 di pari data), con cui il medesimo ha trasmesso il proprio "...*parere favorevole alla compatibilità urbanistica con l'insediamento produttivo in oggetto e dichiara che la procedura non necessita di ulteriori titoli di carattere abilitativo.*";
- nota del Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza del 20.03.2017 - prot. 3114, con cui è stato trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota acquisita al prot. n. 7832 del 29.06.2017 con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha trasmesso il proprio parere igienico sanitario favorevole;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Gossolengo, interpellato in proposito con nota 10/3/2017 prot. n. 2786, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ALIAS S.R.L. ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ALIAS S.R.L.** (COD. FISC. 01344690332) – avente sede legale in Comune di Gossolengo, Via Berlinguer n. 22 - per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, finestre, imposte e cancelli metallici"

svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo, via Berlinguer nn. 35, 37, 41 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 1 – VIA BERLINGUER N. 22

EMISSIONE N. E1 impianto di saldatura

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO ₂)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 impianto di falegnameria

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 impianto di saldatura

Portata massima	21500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO ₂)	10 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2 ed E3, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bol-

- late a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
 - h) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissione E3 è fissato a due mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - i) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissione E3 è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - j) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'arpae ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'emissione E3 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 3 – VIA BERLINGUER S.N.

EMISSIONE N. E1 saldatura

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	r _g	
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso

specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 4

EMISSIONE N. E1 falegnameria

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10 mg/Nm ³

- a) il camino di emissione deve essere dotato di presa di misura posizionata e dimensionata in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità deve essere garantita la norma di sicurezza prevista dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
- c) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) di controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

3. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Gossolengo sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni alle emissioni rilasciate dalla Provincia di Piacenza con le Determinazioni Dirigenziali richiamate nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.